



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 30/03/2022 svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi
dell'articolo 221 comma 4 del d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020, pronuncia
la seguente

SENTENZA

Con motivazione contestuale

nella causa civile di I Grado promossa da:

[REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliata in Napoli
al Centro Direzionale Isola G8 presso lo studio dall'avv. Giuseppe SABBATELLA (CF:
SBBGPP79B19G942R) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti:
avv.giuseppesabbatella@pec.it;

RICORRENTE

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE- Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ufficio V
Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, P.I 80004250678, rappresentati e difesi ex art.
417 bisc.p.c dal Dirigente pro tempore [REDACTED], domiciliato presso il
richiamato Ufficio V, in Teramo, Largo S. Matteo,1. Per le comunicazioni ai sensi dell'art.176
u.cc.p.c: e mail: usp.te@istruzione.it; posta elettronica certificata :
uspte@postacert.istruzione.it ; fax: 0861.241215

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Parte ricorrente: "1) Accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/inefficacia del decreto di
rettifica del punteggio prot. n.0009159/U del 09.07.2019 emesso dall'Istituto Comprensivo

[REDACTED]

[REDACTED]

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 22.4.2021 la ricorrente ha impugnato il provvedimento di rettifica del punteggio [REDACTED] ed il decreto [REDACTED] emesso dal medesimo Istituto - con conseguente riconoscimento del servizio prestato, anche ai fini giuridici, e ripristino dell'originario punteggio maturato, eccependo l'eccesso di potere, la violazione del principio di legittimo affidamento, la violazione dell'articolo 7 del D.M. n. 640 del 30.8.2017, il quale prevedeva la non valutabilità del servizio, solo in caso di "dichiarazioni mendaci", ovvero qualora il servizio fosse stato reso "in mancanza del prescritto titolo di studio", infondatezza dei motivi posti a sostegno del provvedimento di rettifica del punteggio, violazione degli articoli 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 e

Considerata la diversità delle questioni sottese a ciascun profilo di contestazione, le stesse saranno oggetto di trattazione separata.

Prima, però, di passare al merito della causa è necessario rigettare l'eccezione preliminare sollevata dal MIUR in termini di difetto di interesse ad agire, apparendo la stessa palesemente infondata. E' del tutto indubbio, infatti, l'interesse della ricorrente a non vedersi sostanzialmente annullare la gran parte del punteggio ottenuto nel corso degli anni di servizio, né la decorrenza del tempo dall'adozione del provvedimento di rettifica può valere quale riduzione dello stesso. Peraltro risulta che la ricorrente ha proposto reclamo avverso il provvedimento di rettifica già nel 2019 per poi formulare la presente domanda nel 2021.

**Validità del servizio prestato presso l'Istituto legalmente riconosciuto [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] (periodi dall'01/09/1992 al 31/08/1995).**

Passando alla prima questione oggetto del contendere, il D.M. Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 agosto 2017, n. 640, art. 7, commi 4, 5, 6 e 7, rubricato "*Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli*", dispone quanto segue: "*7.4. Nei casi e con le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 71 e 72 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti. 7.5 All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è rimasto incluso. Qualora i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda. 7.6 In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo art. 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta della scuola nonché al sistema informativo per i conseguenti adeguamenti. 7.7 Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio*

prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio".

L'art. 8, a cui fa espresso riferimento l'art. 7, comma 6, reca invece il seguente contenuto:
"8.1. Sono nulle le domande prive della sottoscrizione dell'aspirante o inoltrate oltre il termine indicato nel precedente art. 4 - comma 1, e le domande di cui non è in alcun modo possibile evincere le generalità dell'aspirante o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono.
8.2 L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: a) - abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse; b) - abbiano presentato domanda online di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria presupposta domanda di inserimento o di conferma/aggiornamento; c) risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3; d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
8.3. La produzione di domande in più istituzioni scolastiche della stessa provincia o in più province comporta, oltre alla esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo e di istituto in cui si chiedi l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui l'aspirante sia inserito.
8.4. Le autodichiarazioni mendaci e la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 75 e 76.
8.5. Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione".

L'art. 8, comma 2 prevede, dunque, come ipotesi tipica di esclusione, alla lett. d), la presentazione da parte del candidato di autodichiarazioni, certificazioni o autocertificazioni mendaci.

Ebbene, nella fattispecie in esame, l'amministrazione scolastica sostiene che il servizio dichiarato dalla ricorrente nella domanda del 8.07.2008 per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto ed afferente il servizio prestato per gli a.s. 1992/93;

1993/94 e 1994/95 presso l'Istituto legalmente riconosciuto "██████████" non sia veritiero e ciò in ragione dei rilievi sopra indicati:

- mancato riscontro da parte dell'Ufficio Provinciale di ████████ della esistenza giuridica dell'Istituto ██████████
- sussistenza, per il medesimo periodo, di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, oltre a risultare un periodo di 13 settimane di maternità, per l'anno 1992; contributi per l'intero anno 1993 (52 settimane); per l'anno 1994 dal 13.01.1994 al 13.07.1994 la percezione di indennità di disoccupazione per 26 settimane.

Valga sin da subito rilevare che i fatti a fondamento del procedimento oggetto di rettifica del punteggio venivano segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, la quale aderendo alla richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica, letti gli atti del procedimento penale, con decreto ██████████ disponeva l'archiviazione del procedimento ██████████

Ed infatti, dalla documentazione in atti e dalla stessa condotta dell'amministrazione scolastica perpetuata per anni, non si può ritenere sufficientemente dimostrato che la ricorrente abbia effettuato dichiarazioni mendaci in sede di domanda di inserimento nella graduatoria in merito al servizio prestato per gli anni 1992/93, 1993/94 e 1994/95 presso l'Istituto legalmente riconosciuto ██████████.

In particolare, la ricorrente ha depositato in giudizio un certificato regolarmente sottoscritto e contenente anche il timbro dell'istituto scolastico, con il quale il Dirigente dell'Istituto legalmente riconosciuto ██████████ attestava lo svolgimento da parte della stessa del servizio di collaboratore amministrativo negli anni 1992/93, 1993/94 e 1994/95, aggiungendo che lo stesso era stato regolarmente retribuito e regolarizzato in sede previdenziale. La ricorrente ha anche prodotto delle ricevute sottoscritte sempre dall'Istituto legalmente riconosciuto ██████████ di versamento dei contributi previdenziali, ancorchè poi non risultano effettivamente versati, in quanto non emergenti dall'estratto conto contributivo.

Tale documentazione veniva esibita dalla ricorrente anche in sede di prima assunzione, tanto è vero che l'I.C. Statale ██████████ in persona del Dirigente Scolastico p.t. in data 05.12.2011, a seguito dei controlli di rito, convalidava il punteggio ed i titoli posseduti dalla ricorrente.

Per i trienni successivi la ricorrente provvedeva alla presentazione della domanda di aggiornamento così come previsto dai D.M 104 del 10 novembre 2011 per il triennio 2011/14;

D.M. 717 del 5 settembre 2014 per il triennio 2014/2017 e D.M. 640 del 30 agosto 2017 per il triennio 2017/2020, e nello stesso periodo l'amministrazione competente provvedeva alla convalida dei titoli e del punteggio con i seguenti provvedimenti:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED].

Ne consegue che per tutto il periodo di interesse l'amministrazione scolastica ha sempre ritenuto valido il servizio svolto dalla ricorrente negli anni 1992/93, 1993/94 e 1994/95, assumendo altresì la validità della documentazione prodotta.

Orbene, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente e sempre convalidata dall'amministrazione scolastica nel corso di un lasso di tempo considerevole, non si può disconoscere la veridicità ed effettività del servizio svolto negli anni 1992/93, 1993/94 e 1994/95 presso l'Istituto legalmente riconosciuto [REDACTED].

In primo luogo, il fatto che i contributi previdenziali non siano stati versati per gli anni suddetti non rileva, atteso che in base al DM 640 del 2017, tra i titoli utili per la determinazione del punteggio nella graduatoria d'istituto ATA, è previsto il servizio prestato presso un istituto scolastico paritario senza che sia richiesto, quale ulteriore presupposto, il versamento dei relativi contributi previdenziali.

Né appare determinante il riscontro dell'Ufficio Provinciale [REDACTED], atteso che tale verifica è stata effettuata presso l'ente a ridosso di quasi 20 anni dal periodo di riferimento, mentre in ordine al mancata di riscontro o iscrizione al registro delle imprese, si tratta di servizio svolto negli anni 1992-1995 in cui l'iscrizione al registro delle imprese era richiesto solo per alcune attività economiche (cfr. D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581). In altri termini non può escludersi che l'Istituto legalmente riconosciuto [REDACTED] avesse una forma giuridica riconducibile a quelle per cui, ai sensi della disciplina vigente *ratione temporis*, fosse esclusa l'iscrizione al registro delle imprese.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

Incompatibilità tra impresa commerciale e rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art 508 co.10 del Dlgs. 297/2014.

Il secondo aspetto che l'amministrazione scolastica contesta alla ricorrente come motivo di rettifica del punteggio è la violazione dell'articolo 508 co.10 del Dlgs. 297/2014, assumendo che la stessa dal 01.03.2010 al 30.09.2018 risultava titolare di impresa commerciale ed aggiungendo che in sede di sottoscrizione del contratto dichiarava espressamente di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa e, se esistenti, si impegnava a rimuoverle.

L'articolo 508 co.10 e seguenti del Dlgs. 297/1994 prevede quanto segue:

“10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.

12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi cessare dalla situazione di incompatibilità.

13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.

14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.”

Il suddetto disposto normativo prevede, dunque, che in caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 10, il personale interessato, fatta salva, comunque, la possibilità di azionare il procedimento disciplinare, deve essere diffidato a rimuovere la causa di incompatibilità entro il termine di 15 giorni, decorsi i quali viene disposta la decadenza dal servizio.

La normativa non consente, però, di annullare il servizio svolto in violazione del divieto o di considerarlo solo ai fini economici, né consente la rettifica del relativo punteggio, sicché nel caso di specie la condotta dell'amministrazione scolastica è del tutto ingiustificata ed illegittima.

circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale per la Provincia di Teramo ed a riconoscere a tutti gli effetti, sia economici che giuridici, il servizio prestato dalla stessa per l'anno scolastico 2018/19 presso detto Istituto per il profilo di assistente amministrativo pari ad ulteriori 6 punti come da tabella di cui all'allegato A/1 del D.M. n. 640 del 30.08.2017, nonché ad adottare ogni provvedimento conseguenziale,

[REDACTED]

Teramo, 30.3.2022

Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci